

STATUTO ANAAO ASSOMED APPROVATO DAL XIX CONGRESSO NAZIONALE MATERA 12-15 GIUGNO 2002

TITOLO I ASSOCIAZIONE: GENERALITA'

CAPO I COSTITUZIONE, SCOPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

Costituzione

1. E' costituita l'Associazione Sindacale dei Medici Dirigenti denominata ANAAO ASSOMED.
2. Possono essere iscritti all'Associazione tutti i medici che operino in rapporto di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa con strutture del SSN o private accreditate.
3. Possono altresì essere iscritti all'Associazione:
 - a) i medici che, al momento dell'interruzione del rapporto di dipendenza con il SSN, risultino iscritti all'Associazione;
 - b) i medici con pregresso rapporto di dipendenza;
 - c) i medici dipendenti dallo Stato e da Enti Parastatali, ad eccezione di quelli dipendenti dal MIUR;
 - d) i medici in formazione specialistica.
4. La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.
5. L'Associazione ha sede legale e sociale nella città di Milano.

Articolo 2

Statuto e Regolamenti

1. L'Associazione è retta dal presente statuto.
2. Il presente statuto è integrato, per quanto concerne gli aspetti dell'organizzazione e dell'operatività associativa, dal Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3 e, a livello decentrato, dai Regolamenti Regionali e delle Province autonome di cui all'articolo 24 del presente statuto.

Articolo 3

Regolamento Nazionale

1. Il Regolamento Nazionale viene proposto al Consiglio Nazionale da una Commissione costituita dal Presidente Nazionale, dal Responsabile Nazionale Amministrativo ed Organizzativo, dal Presidente, Vice Presidente e Segretario della Commissione Controllo, entro 120 (centoventi) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.
2. Il Consiglio Nazionale lo approva nella prima seduta utile a maggioranza assoluta (50% più 1) dei componenti aventi diritto al voto.

Articolo 4

Scopi e finalità

1. L'Associazione si ispira al principio costituzionale della tutela della salute individuale e collettiva da conseguire mediante l'erogazione, omogenea sul territorio nazionale, di servizi sanitari qualificati, efficienti ed efficaci, promovendo l'evoluzione e la valorizzazione delle

strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, tutelando, ad ogni livello, il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici che in esse operano.

2. L'Associazione non persegue alcuno scopo di lucro.

3. L'Associazione intende perseguire:

a) il riconoscimento della figura del medico dirigente attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni tecnico-gestionali delle strutture ad essi affidate, nonché il pieno riconoscimento della sua autonomia professionale, elemento indispensabile per una razionale aziendalizzazione delle strutture del SSN;

b) l'attuazione di strutture dipartimentali al cui interno l'organizzazione del lavoro venga attuata con modalità che esaltino la professionalità e la responsabilizzazione del dirigente medico;

c) la promozione di una costante applicazione delle metodiche di verifica della qualità delle strutture del SSN;

d) la tutela del ruolo dei medici dirigenti del SSN relativamente alla formazione specialistica post-laurea, sottolineando la pari dignità del SSN rispetto alle Facoltà di Medicina;

e) l'obiettivo dell'affidamento alle strutture del SSN e ai dirigenti medici in esse operanti delle attività inerenti la formazione professionale, l'aggiornamento obbligatorio e quelle correlate alla Educazione Continua in Medicina (ECM);

f) la realizzazione delle condizioni per le quali ciascun medico dirigente possa efficacemente esercitare il proprio ruolo professionale;

g) la prioritaria dimensione etica delle aziende del SSN, rispetto a quella economica.

4. Scopi dell'Associazione sono:

a) promuovere e coordinare ogni iniziativa a tutela degli interessi morali, giuridici, professionali, culturali ed economici dei singoli associati;

b) dare ogni assistenza agli associati in controversie nell'ambito dell'esercizio della professione, comprese quelle previdenziali;

c) curare i collegamenti tra gli associati e promuovere la formazione dei quadri;

d) stimolare e verificare che le prestazioni erogate da e per conto del SSN, siano qualificate, efficaci, appropriate e rispettose della dignità del cittadino ammalato;

e) patrocinare e tutelare ad ogni effetto gli associati;

f) promuovere l'Educazione Continua in Medicina ed ogni altra attività di ricerca, elaborazione e proposta nei vari settori di interesse ed operatività delle professioni operanti nell'ambito della tutela della salute anche attraverso l'attività del Centro Studi;

g) consentire la possibilità, sia a livello centrale che regionale, della istituzione di una o più "strutture finalizzate" alla tutela degli associati con lo scopo di sviluppare oltre all'attività di cui alle precedenti lettere, l'assistenza degli associati medesimi, esclusa quella in materia fiscale, in ogni settore di interesse della categoria, mediante strumenti ritenuti all'uopo idonei, in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Articolo 5

Attività

1. L'attività dell'Associazione è svolta nei confronti dei soci, nel rispetto delle finalità istituzionali, a fronte di versamenti periodici a titolo di quote o di contributi associativi. In diretta attuazione degli scopi istituzionali potranno essere richiesti agli associati corrispettivi specifici o quote supplementari o maggiorate, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

2. L'assistenza a beneficio degli associati è fornita nell'ambito delle finalità statutarie per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione. In materia di applicazione dei contratti collettivi di lavoro e di legislazione sul lavoro, la stessa assistenza effettuata prevalentemente agli associati, può essere rivolta anche nei confronti di terzi dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione.

3. L'Associazione non svolge attività di assistenza fiscale nei confronti degli associati né di propaganda, né di promozione dell'attività esercitata dagli associati stessi, né di elaborazione meccanografica di dati contabili dell'attività medesima.

4. Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite agli associati gratuitamente o verso il pagamento di un corrispettivo.

5. Eventuali cessioni a terzi a titolo oneroso concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati stessi, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. Le cessioni di pubblicazioni a terzi aventi ad oggetto i contratti collettivi di lavoro possono essere effettuate anche in deroga al comma 3 dell'art. 111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni.

6. L'Associazione non esercita le attività indicate nel comma 4 dell'art.111 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, né quelle di cui all'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni.

7. Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo statuto. Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

CAPO II IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 6

Composizione e competenze

1. Massimo organo deliberativo dell'Associazione è il Congresso Nazionale.

2. Esso è costituito:

a) dai delegati Regionali e delle Province autonome in numero di 2 (due) per ogni Regione e Provincia Autonoma;

b) da 2 (due) delegati della dirigenza medica del comparto ministeri.

A questi si aggiungono delegati in misura di 1 (uno) ogni 150 (centocinquanta) iscritti o frazione per ogni Regione e provincia autonoma e 1 (uno) ogni 150 (centocinquanta) dirigenti medici iscritti del comparto ministeri. Tutti i delegati vengono eletti tra gli associati iscritti all'Associazione da almeno tre mesi rispetto alla data di convocazione, con le modalità indicate dai Regolamenti Regionali e delle Province autonome nel rispetto delle minoranze.

3. I singoli delegati prendono parte attiva agli atti deliberativi del Congresso ed esprimono nelle singole votazioni il numero dei voti effettivamente rappresentati, fermo restando che il numero complessivo dei voti di ciascuna Regione e Provincia autonoma deve essere pari al numero degli iscritti alle stesse, in regola con le quote associative. In caso di necessità uno dei delegati può dare, per iscritto, mandato di votare ad un altro delegato appartenente alla stessa Regione o Provincia autonoma. Ogni delegato non può comunque ricevere più di una delega.

4. Partecipano al Congresso Nazionale, con diritto di parola e non di voto, salvo che siano anche delegati regionali:

a) gli ex Presidenti Nazionali e gli ex Segretari Nazionali dell'Associazione purché ancora iscritti;

- b) il Presidente Nazionale ed il Segretario Nazionale uscenti;
- c) i componenti della Segreteria Nazionale uscenti;
- d) i Segretari Regionali e delle Province autonome;
- e) i componenti del Collegio dei Revisori uscenti;
- f) i componenti della Commissione di Controllo uscenti;
- g) i Consiglieri Nazionali neo eletti dai Congressi Regionali e delle Province autonome;
- h) il Responsabile del Centro Studi.

Articolo 7

Modalità di Convocazione

1. Il Congresso Nazionale è convocato, in via ordinaria, dal Presidente Nazionale dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Nazionale ed ha luogo ogni 4 (quattro) anni nella sede da questo prescelta.
2. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno dei lavori deliberato dal Consiglio Nazionale.
3. La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:
 - a) da un terzo dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto, con mozione scritta e motivata. Il Presidente del Consiglio Nazionale convoca, entro i successivi 30 (trenta) giorni, il Consiglio Nazionale straordinario con all'ordine del giorno la mozione di richiesta di convocazione del Congresso straordinario. Questa deve essere approvata con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto (50% più 1 dei componenti aventi diritto al voto). In tale evenienza il Presidente Nazionale dell'Associazione provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario da svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal deliberato del Consiglio Nazionale definendone anche la sede. La sfiducia al Segretario Nazionale e, conseguentemente, alla Segreteria Nazionale, da parte del Consiglio Nazionale, avviene secondo le modalità e le procedure di cui alla presente lettera a). Qualora la sfiducia operi per approvazione del 50% più 1 dei componenti il Consiglio Nazionale aventi diritto al voto, il Presidente Nazionale dell'Associazione provvede a convocare il Congresso Nazionale straordinario entro i 90 (novanta) giorni successivi alla deliberazione del Consiglio Nazionale, definendone la data e la sede;
 - b) da almeno un quinto degli iscritti, in regola con le quote di adesione da almeno 3 (tre) mesi, i quali firmano la richiesta presso le Segreterie Regionali e delle province autonome, che sono garanti e responsabili dell'autenticità delle firme. La richiesta scritta e motivata va inviata al Presidente Nazionale dell'Associazione che, verificatane la legittimità statutaria, dispone la convocazione del Congresso Nazionale straordinario definendone, su deliberazione del Consiglio Nazionale, la data e la sede. Il Congresso Nazionale straordinario deve svolgersi entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. L'avviso di convocazione del Congresso ordinario deve pervenire alle Segreterie Regionali e delle e ai membri di diritto almeno 60 (sessanta) giorni prima della sua data di inizio; quello del Congresso Nazionale straordinario almeno 45 (quarantacinque) giorni prima.

Articolo 8

Competenze

1. Il Congresso Nazionale:
 - a) elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
 - b) elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale, dallo stesso proposta, su unica scheda;
 - c) elegge, a maggioranza semplice, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione di Controllo;

- d) approva lo statuto e sue eventuali modifiche a maggioranza assoluta degli iscritti all'Associazione;
 - e) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
 - f) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli iscritti all'Associazione, l'eventuale scioglimento dell'Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;
 - g) dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di attività e rappresentatività.
2. All'inizio dei lavori, il Congresso Nazionale provvede ad eleggere:
 - il Presidente del Congresso e l'Ufficio di Presidenza;
 - la Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri;
 - la Commissione per lo Statuto.
 3. Il Presidente del Congresso è eletto per alzata di mano su proposta del Segretario Nazionale. Ha il compito di coordinare i lavori congressuali, secondo quanto indicato nel programma ufficiale.
 4. All'Ufficio di Presidenza vengono designati almeno 5 (cinque) iscritti all'Associazione proposti dal Presidente del Congresso ed approvati dall'Assemblea per alzata di mano. Questi coadiuvano nella sua funzione il Presidente del Congresso.
 5. La Commissione Elettorale e per la Verifica dei Poteri, costituita da almeno 3 (tre) componenti è proposta dall'Ufficio di Presidenza del Congresso ed approvata dall'Assemblea sempre per alzata di mano.
 6. La Commissione per lo Statuto è composta:
 - a) dal Presidente della Associazione, che convoca, presiede e ne coordina i lavori;
 - b) dal Presidente della Commissione di Controllo;
 - c) da 21 (ventuno) componenti, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletti dal Congresso tra i delegati e tra i partecipanti di diritto.
 7. La Commissione raccoglie le proposte di modifica dello statuto avanzate dagli organi statutari del livello centrale e periferico alla apertura del Congresso, comprese quelle elaborate da apposita Commissione istituita dal Consiglio Nazionale almeno 3 (tre) mesi prima del Congresso Nazionale, le esamina, le discute, eventualmente le approva a maggioranza dei 2/3 (due terzi). Lo statuto viene presentato al Congresso, in apposita sessione plenaria, perché deliberi in via definitiva. I delegati possono presentare all'Ufficio di Presidenza, nei tempi previsti dal Congresso, modifiche allo statuto con un numero di voti congressuali pari o superiore al 30%.

Articolo 9

Modalità per le votazioni

1. Il Congresso, salvo diversa specifica previsione statutaria, delibera a maggioranza assoluta degli iscritti rappresentati. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto quando si tratti di esprimere giudizi su persone o di procedere all'elezione dei membri effettivi degli organi dell'Associazione; negli altri casi le modalità di espressione del voto sono decise dall'Ufficio di Presidenza.
2. Nel caso di votazioni a scrutinio segreto, a ciascun delegato verranno fornite schede a "voti cumulativi" pari al numero dei voti che al singolo delegato sono stati attribuiti dalla Commissione Verifica Poteri; su ciascuna scheda di votazione non possono essere riportati nominativi in misura superiore al numero degli eleggendi. Negli altri casi le votazioni avverranno per appello delle Regioni e delle Province autonome ed i delegati voteranno dichiarando ed esibendo contemporaneamente il numero dei voti ad essi attribuiti. Il conteggio dei voti in questo caso è tenuto da 2 (due) componenti dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 10

Riferimento iscritti

1. Ciascuna Regione e Provincia autonoma partecipa al Congresso Nazionale con un numero di voti pari agli iscritti in regola con le quote sociali allo scadere del 3° (terzo) mese antecedente alla data di convocazione del Congresso stesso, così come risultanti alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

CAPO I

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CENTRALE

Articolo 11

Generalità

1. Sono organi dell'Associazione al livello nazionale:
- a) il Consiglio Nazionale;
 - b) il Segretario Nazionale;
 - c) la Segreteria Nazionale;
 - d) il Presidente Nazionale;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - f) la Commissione di Controllo;
 - g) la Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome.

Articolo 12

Il Consiglio Nazionale: Composizione

1. Il Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni ed è composto:
- a) dai Componenti la Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome;
 - b) da Rappresentanti Regionali e delle Province autonome nel numero massimo di 48 (quarantotto). Questi vengono eletti dai Congressi Regionali e delle Province autonome, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti, in numero di 1 (uno) per ogni quoziente intero e di ulteriore 1 (uno) per i resti più alti (comparati a livello nazionale) derivanti dal rapporto: Numero Iscritti Regionali /quorum Nazionale, fino alla concorrenza del numero massimo come sopra determinato. Il quorum Nazionale è definito dal rapporto Numero Iscritti Nazionale/48 (N.I.N/48). A tal fine la Segreteria Nazionale, di concerto con la Commissione Controllo, comunica ai Segretari Regionali e delle Province autonome entro il 60° (sessantesimo) giorno che precede l'inizio del Congresso Nazionale, gli atti e le determinazioni relative al numero degli eleggibili sulla base degli elenchi depositati e verificati presso la Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo entro il 90° (novantesimo) giorno che precede la data di inizio del Congresso Nazionale. In caso di Congressi Regionali/Provinciali straordinari va mantenuto lo stesso numero di eleggibili indipendentemente dal numero degli iscritti;
 - c) da un medico dirigente del comparto Ministeri eletto dagli iscritti all'Associazione afferenti a questo specifico settore;
 - d) da un medico in rappresentanza degli iscritti del settore Ospedalità Privata Accreditata eletto dalla Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome.
3. I componenti di cui ai punti a), b) , c) e d) esercitano diritto di voto.
4. Partecipano al Consiglio Nazionale, senza diritto di voto e in via ordinaria:
- a) il Segretario Nazionale ed i componenti della Segreteria Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale ed il Vice Presidente Nazionale dell'Associazione;
 - c) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario del Collegio dei Revisori dei Conti;

- d) il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario della Commissione di Controllo;
 - e) il Responsabile del Centro Studi ANAAO ASSOMED;
 - f) i Consiglieri aggiunti in numero massimo di 7 (sette) su proposta del Segretario Nazionale o di 1/3 (un terzo) degli aventi diritto al voto del Consiglio Nazionale. Tale integrazione é finalizzata all'acquisizione di rappresentanze professionali ritenute utili nell'ambito del Consiglio Nazionale stesso. I Consiglieri di cui sopra devono essere iscritti all'Associazione;
 - g) un rappresentante eletto nei Congressi di ciascuna Regione o Provincia Autonoma che non raggiunga nessun quorum previsto dal comma 1, lettera b) del presente articolo.
3. Il Consiglio Nazionale è insediato dal Segretario Nazionale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale per procedere alle nomine di propria competenza.

Articolo 13

Il Consiglio Nazionale: Competenze

1. Il Consiglio Nazionale è, subordinatamente al Congresso Nazionale ed entro le linee da esso fissate, l'organo deliberativo dell'Associazione.
2. In particolare il Consiglio Nazionale è competente a:
- a) eleggere, al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente del Consiglio Nazionale che partecipa ai lavori di Segreteria ed un Vice Presidente;
 - b) eleggere i componenti delle commissioni permanenti e delle commissioni speciali di cui all'articolo 15 ed i relativi coordinatori;
 - c) deliberare e farsi promotore di ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione secondo le indicazioni del Congresso e della Conferenza Organizzativa;
 - d) organizzarsi in Commissioni permanenti di lavoro;
 - e) approvare il bilancio preventivo generale dell'Associazione entro il 31 gennaio ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno;
 - f) determinare l'ammontare delle quote associative, su proposta della Segreteria Nazionale, eventualmente in entità diversa in relazione alle varie categorie di iscritti di cui all'art. 1, commi 2 e 3;
 - g) destinare, su richiesta della Segreteria Nazionale, risorse economiche previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica dei medici ed aventi diritto nonché la promozione di forme di previdenza integrativa, la gestione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale;
 - h) decidere, a maggioranza assoluta dei componenti (50% più 1 degli aventi diritto al voto), sulla base delle proposte della Commissione di Controllo, gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti di associati, motivando la decisione assunta nel caso in cui la sanzione comminata sia di minore entità rispetto a quella proposta della Commissione di Controllo;
 - i) eleggere una Commissione di 2 componenti, presieduta dal Presidente dell'Associazione, per gli adempimenti previsti dall'art. 33, comma 7.
3. I rapporti con Società, Enti ed Associazioni sono diretti alla diffusione ed al confronto nonché al sostegno delle finalità statutarie, senza scopo di lucro.

Articolo 14

Il Consiglio Nazionale: Convocazione e Votazioni

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal proprio Presidente su sua iniziativa, nonché, entro 30 (trenta) giorni da quando ne faccia esplicita richiesta la Segreteria Nazionale, corredata con le indicazioni degli argomenti da trattare; ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.
2. L'avviso di convocazione, corredata dall'ordine del giorno dei lavori, deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. In casi di particolare urgenza

è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o chiamata telefonica diretta o altri sistemi telematici con riscontro, purché la stessa pervenga almeno tre giorni prima della data di convocazione.

3. Il Presidente del Consiglio Nazionale, al fine, di assolvere ai compiti di cui al presente articolo, nonché relativamente alla verbalizzazione delle sedute e degli atti deliberativi, si avvale della struttura della Segreteria Nazionale - Settore Organizzativo.

4. Il Consiglio Nazionale è valido con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

5. Le votazioni riguardanti persone vengono effettuate a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice dei presenti.

6. Le votazioni per le altre attribuzioni statutarie vengono effettuate per appello nominale ed a maggioranza semplice dei presenti.

7. Non sono ammesse deleghe, salvo quanto previsto al successivo articolo 28 per i Segretari Regionali e delle province autonome.

Articolo 15

Consiglio Nazionale: Commissioni Permanenti e Speciali

1. Su propria iniziativa o su proposta della Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale può decidere l'istituzione di Commissioni Permanenti o per obiettivi afferenti a settori di attività di particolare interesse per l'Associazione e nominare i rispettivi componenti, di norma 5 per ciascuna Commissione.

2. Le Commissioni sono coordinate e convocate dal Responsabile di norma individuato tra i componenti della Segreteria Nazionale e si riuniscono ordinariamente in occasione delle riunioni del Consiglio Nazionale.

3. Le Commissioni possono essere integrate da esperti del settore o da associati non facenti parte del Consiglio Nazionale.

Articolo 16

Il Segretario Nazionale

1. E' eletto dal Congresso Nazionale, unitamente alla Segreteria Nazionale; la lista dei candidati alla Segreteria Nazionale individua nominativamente i due Vice Segretari Nazionali ed i responsabili dei Settori di cui all'art. 17, comma 4. La candidatura a Segretario Nazionale va sottoscritta da un numero di delegati che rappresenti almeno il 25% dei voti e presentata all'Ufficio di Presidenza almeno tre ore prima di quella stabilita per l'inizio delle votazioni. Nel caso in cui vengano presentate più candidature alla carica di Segretario Nazionale risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e, conseguentemente, la Segreteria Nazionale dallo stesso proposta.

2. Il Segretario Nazionale rappresenta l'Associazione a tutti i livelli ed effetti, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale e risponde del proprio operato e di quello complessivo della Segreteria Nazionale al Consiglio Nazionale.

3. Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale sono l'organo esecutivo dell'Associazione a livello centrale; il Segretario Nazionale fornisce annualmente al Consiglio Nazionale una relazione consuntiva ed una relazione programmatica relativamente all'attività della Segreteria Nazionale.

4. I Vice Segretari Nazionali operano sulla base di deleghe conferite dal Segretario Nazionale; ovvero lo sostituiscono in base a specifica delega in caso di assenza od impedimento.

5. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale rimanga vacante per dimissioni del titolare o per qualsiasi altro motivo, il Presidente Nazionale dell'Associazione assume le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo e dispone entro 30 (trenta) giorni la convocazione del Congresso

Nazionale straordinario che deve, comunque, svolgersi entro i successivi 60 (sessanta) giorni dalla data di convocazione, secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 3 lettera a). Gli eletti alle cariche perdurano nelle stesse fino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il precedente mandato.

Articolo 17

La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale è composta da non più di 12 (dodici) componenti, escluso il Segretario Nazionale e i due Vice Segretari Nazionali, ed è eletta dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dall'art. 16, comma 1. Nel caso in cui si verificano vacanze di posti della Segreteria Nazionale, la sostituzione viene decisa dal Segretario Nazionale e comunicata al Consiglio Nazionale entro i successivi 30 (trenta) giorni. Nelle votazioni, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.
2. La Segreteria Nazionale si articola in Settori a ciascuno dei quali vanno affidate tutte le competenze riferite ad una o più "funzioni" di particolare impegno ed interesse per la funzionalità e l'efficacia complessive dell'azione dell'Associazione.
3. Ciascun componente della Segreteria Nazionale può essere chiamato ad assumere la responsabilità di uno o più Settori; l'affidamento delle singole responsabilità, la loro modifica ed eventuale revoca, sono di competenza del Segretario Nazionale.
4. I Settori "Amministrativo" ed "Organizzativo" vanno istituiti formalmente ed affidati a due distinti componenti della Segreteria Nazionale, perché assolvano alle seguenti incombenze specifiche delle funzioni stesse:
 - a) "Amministrativa" con il compito di assumere le responsabilità della cassa dell'Associazione e con conseguente potere di "firma" di tutti i documenti contabili, del coordinamento delle Tesorerie decentrate, di instaurare rapporti con Istituti Bancari, richiedere affidamenti, rilasciare fidejussioni e costituire garanzie reali anche nei confronti di terzi, nell'ambito esclusivo dell'attività istituzionale e per la realizzazione delle finalità stabilite dal presente statuto, nonché di proporre, annualmente, al Consiglio Nazionale per l'approvazione i bilanci preventivo e consuntivo ed al Congresso Nazionale il bilancio consuntivo del quadriennio previo esame ed approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
 - b) "Organizzativa" con il compito di curare le varie attività logistico-organizzative e di propaganda a livello nazionale, di provvedere al collegamento funzionale degli organi centrali e di attivare ogni iniziativa atta al coordinamento operativo dell'Associazione
5. Tutte le comunicazioni dei settori ai quadri dirigenti, agli iscritti ed a terzi, salvo casi eccezionali ed escluse quelle per il settore amministrativo per le attività connesse ai movimenti finanziari, vengono inoltrate, previa controfirma del Segretario Nazionale, attraverso la Segreteria Organizzativa al fine di centralizzare l'archivio ed uniformare metodi e mezzi d'informazione.
6. I Responsabili di Settore relazionano periodicamente alla Segreteria Nazionale sulle attività svolte e presentano all'inizio di ciascun esercizio finanziario una ipotesi programmatica nella quale venga, tra l'altro, evidenziato l'onere presunto per lo svolgimento dei compiti di rispettiva competenza.

Articolo 18

Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dal Congresso con le modalità indicate all'art. 16, comma 1.
2. Il Presidente:

- rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 24, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Nazionale;
 - partecipa, con diritto di voto, alle sedute della Segreteria Nazionale;
 - convoca ed insedia il Congresso Nazionale nelle circostanze secondo le modalità previste dal presente statuto.
3. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente su delega o in caso di assenza o impedimento.

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da n. 7 (sette) componenti di cui 2 (due) supplenti, eletti dal Congresso Nazionale con le modalità definite all'articolo 8, comma 1, lettera c).
2. All'interno dei suoi componenti, il Collegio elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali, redigendo una relazione da sottoporre all'esame del Consiglio Nazionale;
 - b) esaminare le relazioni sui bilanci consuntivi annuali regionali redatte dai Collegi dei Revisori dei Conti regionali;
 - c) effettuare tutti gli opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche, dell'Associazione chiamate a gestire fondi.
4. I bilanci consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del competente Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'assemblea dell'organo che deve esaminarli.
5. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.
6. Le verifiche presso le sedi nazionali, regionali e aziendali verranno effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta motivata del Settore Nazionale Amministrativo, secondo tempi e modi definiti dal Collegio stesso. Il Responsabile della sede presso la quale sarà effettuata la verifica deve essere avvertito almeno 10 (dieci) giorni prima della data della stessa e deve assicurare che siano messi a disposizione tutti gli elementi e documenti necessari.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene nominato ed opera nel rispetto degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 20

La Commissione di Controllo

1. La Commissione di Controllo è costituita da 12 (dodici) componenti, nominati dal Congresso Nazionale con le modalità definite dall'articolo 8, comma 1, lettera c).
2. All'interno dei suoi componenti, la Commissione elegge, a maggioranza semplice e con votazioni separate, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
3. La Commissione di Controllo ha il compito di vigilare sulle attività dei vari organi dell'Associazione e di garantire l'applicazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale e dei Regolamenti Regionali e delle Province autonome di dirimere gli eventuali conflitti sorti tra gli organi dell'Associazione e tra gli associati. Qualsiasi iscritto o organo della Associazione può rivolgersi ad essa perché proceda, preliminarmente, in via istruttoria e, successivamente, decisionale.

4. Non può essere richiesto l'intervento della Commissione di Controllo perché indaghi circa il merito di "opinioni espresse" essendo consentita all'interno dell'Associazione la più ampia libertà di proposta e di discussione.
5. Le riunioni della Commissione di Controllo sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; le decisioni sono valide se sottoscritte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.
6. La Commissione è competente ad esaminare, in via preliminare, i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi, con riferimento alle seguenti fattispecie:
 - a) inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dai Regolamenti di cui agli articoli 3 e 24 del presente statuto;
 - b) esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti lo Statuto ed i Regolamenti di cui agli articoli 3 e 24 del presente statuto, che danneggiano il prestigio e/o l'immagine dell'Associazione;
 - c) convocazione e svolgimento del Congresso Nazionale ovvero del Congresso Regionale e della Provincia Autonoma o dell'Assemblea Aziendale senza il rispetto rispettivamente delle norme statutarie e regolamentari;
 - d) controllo di merito per quanto di specifica competenza, a seguito di illeciti amministrativi segnalati dai revisori dei conti ai vari livelli.
7. La Commissione si attiene ai necessari collegamenti stabiliti dalla Segreteria Nazionale e mantiene in maniera sistematica rapporti di reciproca informazione con la stessa.
8. Qualora insorgano controversie in ordine alle operazioni elettorali, è compito della Commissione di Controllo dirimerle.
9. Eventuali controversie concernenti le operazioni di elezione dei delegati al Congresso Nazionale sono risolte dalla Commissione Verifica Poteri del Congresso stesso.

Articolo 21

Conferenza permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome

1. La Conferenza Permanente dei Segretari Regionale e delle Province autonome è costituita dai Segretari Regionali e delle Province autonome.
2. Nella seduta di insediamento procede, con una sola votazione, alla elezione del Coordinatore e del suo Vice. I Segretari Regionali e delle Province autonome, ai fini esclusivi della suddetta elezione, si esprimono con un numero di voti pari a quello dei rispettivi Consiglieri Nazionali con diritto di voto.
3. La Conferenza Permanente è convocata, con trasmissione dell'Ordine del Giorno, dal Segretario Nazionale o dal suo Coordinatore.
4. Il Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3, definisce le modalità e le procedure di attività, di formulazione e trasmissione dei pareri alla Segreteria Nazionale.

CAPO II STRUTTURE DI SUPPORTO

Articolo 22

La Conferenza Organizzativa

1. La Conferenza Organizzativa è composta da tutti i Segretari Aziendali, ovvero, ove esistenti, dai Coordinatori dei comprensori provinciali, interaziendali e delle aree metropolitane.
2. Alla Conferenza Organizzativa partecipano i componenti, con e senza diritto di voto, del Consiglio Nazionale.
3. La Conferenza è convocata dal Segretario Nazionale, che ne coordina i lavori.

4. La Conferenza Organizzativa deve essere convocata una volta l'anno e almeno due volte nell'anno del rinnovo contrattuale.

Articolo 23

Centro Studi: competenze ed organizzazione

1. Il Centro Studi:

- a) opera su incarico della Segreteria Nazionale e/o del Consiglio Nazionale e in coordinamento con gli stessi;
- b) svolge attività di ricerca e studio su progetti relativi alla struttura, organizzazione e funzionamento del sistema sanitario, anche in rapporto alle specifiche realtà regionali;
- c) opera come momento istruttorio degli organi dirigenti in relazione alle scelte strategiche di valorizzazione professionale della dirigenza medica;

2. Il Centro Studi svolge la propria attività nel campo della ricerca e della Educazione Continua in Medicina (ECM).

3. Il Responsabile del Centro Studi è nominato dal Segretario Nazionale.

4. L'istituzione, l'articolazione e la strutturazione del Centro Studi sono definiti dalla Segreteria Nazionale che ne indica il relativo budget di spesa.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

CAPO I

I REGOLAMENTI REGIONALI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Articolo 24

I Regolamenti Regionali e della Province autonome

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione e le modalità operative della relativa articolazione sono definite e disciplinate dai Regolamenti Regionali e delle Province autonome da adottare con le modalità indicate ai successivi commi. I Regolamenti Regionali e delle Province autonome si uniformano agli indirizzi, principi e vincoli definiti dal presente Statuto e dal suo Regolamento Nazionale ed in particolare ai contenuti del Capo II del presente Titolo III e dei successivi Titolo IV e Titolo V.

2. I singoli regolamenti già adottati in prima applicazione dai Congressi Regionali e delle Province autonome ai sensi dell'art. 24 dello statuto approvato dal Congresso Nazionale ANAAO ASSOMED nel febbraio 1994, possono essere modificati con le modalità previste dai rispettivi regolamenti. La Segreteria Regionale, entro i successivi 30 (trenta) giorni trasmette il Regolamento, così approvato, alla Segreteria Nazionale affinché ne riscontri, sentita la Commissione di Controllo, la corrispondenza agli indirizzi, principi e vincoli di cui al precedente comma. La Segreteria Nazionale, sentita la Commissione di Controllo, provvede al riscontro entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del regolamento e comunica, nei successivi 30 (trenta) giorni, l'esito del riscontro stesso alla Segreteria Regionale o della Provincia Autonoma perché provveda all'approvazione definitiva del Regolamento, adeguando il documento adottato dal Congresso Regionale alle eventuali motivate osservazioni della Segreteria Nazionale. In caso di inadempimento, la Segreteria Nazionale entro 60 (sessanta) giorni provvede in via sostitutiva.

CAPO II

LINEE GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

Articolo 25

Livelli dell'organizzazione

1. L'organizzazione decentrata dell'Associazione si articola nei livelli:
 - a) regionale e delle province autonome;
 - b) aziendale.
2. Nelle province con più di un'azienda ospedale e/o azienda USL può essere identificato un livello intermedio (provinciale, interaziendale o dell'area metropolitana). In tal caso il Regolamento Regionale o della provincia autonoma deve prevedere le modalità attuative e quelle di nomina del Coordinatore da parte delle rappresentanze del territorio interessato.
3. Sono elettori ed eleggibili agli organi dei vari livelli decentrati gli iscritti al rispettivo livello (Azienda, Regione e Provincia Autonoma), in regola con le quote di iscrizione da non meno di due mesi.

Articolo 26

Struttura dell'organizzazione decentrata

1. L'organizzazione decentrata è articolata nei seguenti livelli, organi e funzioni, come definito nei regolamenti regionali e delle province autonome:

a) livello aziendale:

- l'Assemblea Aziendale: è costituita da tutti gli iscritti ed è competente ad eleggere i delegati al Congresso Regionale ed i componenti del Consiglio Aziendale, se previsto;
- la Segreteria Aziendale: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Aziendale, eletti con le modalità indicate dal Regolamento Regionale o della Provincia autonoma e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale;
- il Segretario Aziendale: è eletto dall'organo e con le modalità indicate dal Regolamento Regionale o della Provincia autonoma ha la rappresentanza dell'Associazione all'interno dell'Azienda ed è competente a rapportarsi con la Parte Pubblica ai vari livelli istituzionali, a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale.

Il Regolamento Regionale può prevedere l'istituzione, nel caso in cui il numero degli iscritti sia congruo, del Consiglio Aziendale che svolge i compiti indicati dal Regolamento Regionale stesso.

b) livello provinciale e/o di area metropolitana e/o di area interaziendale:

- il coordinatore provinciale e/o di area interaziendale e/o metropolitana competente ad assolvere ai compiti indicati dal Regolamento Regionale o della Provincia autonoma.
- Eventuali altri organi potranno essere istituiti in relazione a specifica previsione del Regolamento Regionale o della Provincia autonoma cui spetta anche la definizione delle competenze.

c) livello regionale:

- il Congresso Regionale o delle Province autonome è composto dai delegati aziendali, nel numero di 1 ogni 50 (cinquanta) iscritti o sua frazione ovvero con un rapporto che, comunque, consenta di raggiungere almeno il numero di 20 (venti) delegati ed è competente ad eleggere i membri del Consiglio Nazionale di nomina regionale, i delegati al Congresso Nazionale, parte dei componenti del Consiglio Regionale, nonché ad approvare il Regolamento Regionale e le sue modifiche;
- il *Consiglio Regionale o delle Province autonome*: è costituito dai segretari aziendali o interaziendali, se esistenti nonché da un numero di componenti eletti dal Congresso Regionale che non sia inferiore a 5 e superiore a 15 ed è competente a svolgere i compiti indicati dal Regolamento Regionale o delle Province autonome;

- *la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma*: è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Regionale o della Provincia autonoma, eletti dal Congresso Regionale o della Provincia autonoma e costituisce l'organo esecutivo a livello regionale;
- *il Segretario Regionale*: è eletto dal Congresso Regionale; ha la rappresentanza dell'Associazione a qualsiasi livello regionale ed è competente a rapportarsi con i vari livelli istituzionali per coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello regionale;
- *il Collegio dei Revisori dei Conti*: è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dal congresso Regionale. E' presieduto da un componente eletto al suo interno, ed è competente ad emanare pareri sui vari documenti contabili dell'articolazione organizzativa decentrata, con possibilità di effettuare controlli e verifiche in loco, nonché a svolgere, con riferimento al territorio di competenza, gli altri compiti individuati dal Regolamento Regionale in stretta analogia con quelli indicati all'articolo 19 per l'omologo organo del livello nazionale. E' tenuto a effettuare la verifica del bilancio regionale e a predisporre la relazione da inviare al Collegio Nazionale dei revisori dei conti di cui all'art. 38, comma 2.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Incompatibilità

1. Chiunque ricopra cariche esecutive a livello nazionale, regionale o provinciale e aziendale in altre organizzazioni a carattere sindacale, non può assumere cariche esecutive nell'Associazione.
2. La carica di componente della Segreteria Nazionale è incompatibile con quella di componente del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti sia del livello nazionale che del livello regionale, della Commissione di Controllo, di Presidente e Vice Presidente Nazionale dell'Associazione e di Segretario Regionale.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti o della Commissione di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa sia del livello nazionale che di quello periferico.
4. La mancata applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi può essere rilevata dalla Commissione di Controllo e da qualsiasi associato tramite motivata segnalazione scritta a colui cui compete la presidenza dell'organo di appartenenza del componente che sia in condizioni di incompatibilità.
5. All'associato chiamato alla responsabilità del Centro Studi si applicano le incompatibilità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 28

Segretari Regionali e delle Province autonome impossibilitati a presenziare alle riunioni di organismi centrali: surroga

1. I Segretari Regionali e delle Province autonome, nel caso in cui siano, per qualsiasi motivo, impossibilitati od impediti a partecipare alle riunioni degli organi statutari, possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro componente della Segreteria Regionale o della Provincia autonoma.

Articolo 29

Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia di livello nazionale che di livello regionale ed aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte in concomitanza con i rispettivi Congressi ordinari, ovvero nel caso rimangano assenti, per 3 (tre) volte consecutive, dalle riunioni degli organi di rappresentanza di cui sono componenti, senza giustificato motivo. Dopo la seconda assenza è data all'interessato comunicazione scritta della norma di cui sopra.
2. In mancanza di giustificazione, la decadenza interviene d'ufficio, fermo restando l'obbligo del Presidente o Responsabile dell'organo di darne comunicazione all'interessato ed alla Segreteria Nazionale.
3. L'associato dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti commi, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'organo.
4. La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per un periodo di anni 3 (tre).

Articolo 30

Svolgimento dei lavori nelle assemblee degli organi collegiali nazionali e periferici

1. Il titolare del potere di convocazione degli organi centrali e periferici:
 - a) verifica, in apertura dei lavori, la presenza del numero legale;
 - b) coordina e modera i lavori delle assemblee garantendone il regolare e democratico svolgimento;
 - c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea, con maggioranza assoluta, modifiche ed integrazioni dell'ordine del giorno;
 - d) concede la parola ai relatori e a quanti hanno espresso richiesta di voler intervenire, secondo l'ordine di presentazione delle richieste; è in sua facoltà sospendere il dibattito ove ne ravvisi l'opportunità;
 - e) ammette all'accoglimento dell'assemblea le mozioni d'ordine presentate;
 - f) interviene a chiarimento e precisazione;
 - g) favorisce - con priorità - gli interventi richiesti per "fatto personale".
2. Nel caso in cui vengano presentati ordini del giorno, raccomandazioni e mozioni, colui che presiede l'assemblea è tenuto ad interrompere la discussione generale e ad aprire la discussione sugli stessi.
3. Nel caso di presentazione di mozioni, subito dopo l'esposizione e la lettura delle stesse, colui che presiede l'assemblea provvede ad accogliere richieste di intervento sulla stessa nel numero massimo di due a favore e due contro, quindi si attiva perché si passi subito alla votazione palese ovvero segreta quando trattasi di mozione riguardante giudizi e valutazioni sull'operato di persone.
4. Nel caso di presentazione di ordini del giorno, dopo l'esposizione e la lettura di tutti gli ordini del giorno presentati, colui che presiede l'assemblea apre la discussione generale, riservando un tempo limite per ciascun intervento. Conclusa la discussione generale, si procede alla votazione degli ordini del giorno, secondo l'ordine di presentazione, per alzata di mano ovvero - se richiesto - per appello nominale.

Articolo 31

Norme per le verbalizzazioni

1. Tutte le sedute o riunioni degli Organi Collegiali sia del livello nazionale che del livello periferico sono verbalizzate a cura di un componente a ciò deputato.

2. Onde uniformare la stesura dei verbali si stabilisce che gli stessi si sviluppino secondo il seguente schema:

- organo statutario interessato;
- data, ora, luogo;
- elenco presenze e assenze giustificate dei componenti;
- ordine del giorno;
- nominativo di chi conduce la riunione;
- punti discussi e relative conclusioni articolate;
- votazioni avvenute con tipologia delle stesse, elenco dei presenti reali e votanti, esito;
- firma da parte di chi ha presieduto la riunione e di un altro partecipante oltre a quella del verbalizzante.

3. I verbali dovranno essere conservati per almeno cinque anni e tenuti a disposizione degli Organi statuari e della Magistratura.

Articolo 32

Norme elettorali

1. In occasione dello svolgimento di votazioni vanno rispettati i seguenti principi:

- a) la scheda contenente nomi illeggibili è considerata nulla limitatamente ai nomi stessi;
- b) la scheda contenente un numero di nominativi superiori agli eleggendi è nulla;
- qualora due o più candidati abbiano conseguito lo stesso numero di voti, si dovrà procedere alla proclamazione come eletto del candidato più anziano di iscrizione all'Associazione nel caso di votazione eseguita in sede di Congresso Nazionale o Regione e di Assemblea Aziendale.

Articolo 33

Procedimento disciplinare

1. Il Presidente della Commissione di Controllo, quando abbia ricevuto da parte di un associato o di un organismo associativo la segnalazione o la documentazione che uno o più associati o organismi abbiano agito in violazione delle norme statutarie e regolamentari, come indicato all'articolo 20, fissa la data della seduta della Commissione perchè la stessa decida in ordine successivo:

- a) l'ammissibilità o meno della documentazione;
- b) la verifica che sussistano le condizioni per la composizione della vertenza, anche attraverso l'audizione degli interessati;
- c) la nomina di una Commissione istruttoria di 3 (tre) componenti, nel caso in cui la richiesta sia stata dichiarata ammissibile e la ricomposizione non ottenibile.

2. La Commissione istruttoria provvede a:

- a) notificare all'interessato la mozione circostanziata degli addebiti, comunicandogli il termine, non inferiore a 30 (trenta) giorni e prorogabile a richiesta dell'interessato ad altri 10 (dieci) i giorni, entro il quale egli potrà prendere visione degli atti e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- b) istruire la pratica acquisendo quanto ritenuto necessario;
- c) trasmettere immediatamente, terminata l'istruttoria, gli atti al Presidente della Commissione di Controllo.

3. La Commissione di Controllo, ricevuti gli atti istruttori, fissa la data per la trattazione e provvede a notificarla all'interessato, indicandogli giorno, luogo e ora in cui avverrà la trattazione ed avvertendolo che, qualora non si presenti alla seduta della commissione, questa procederà in sua assenza.

4. Nel giorno fissato per la trattazione i componenti della Commissione istruttoria espongono alla Commissione di Controllo i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria. Quindi

viene sentito, qualora sia presente, il convenuto. Chiusa la trattazione orale ed allontanato il convenuto la Commissione di Controllo decide.

5. La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, i fatti addebitati e le prove assunte, il dispositivo della sentenza e relative motivazioni. La decisione adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Commissione di Controllo va trasmessa all'interessato, al Presidente della Associazione ed alla Segreteria Nazionale.

6. L'interessato ha 30 (trenta) giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per opporre motivato ricorso al Presidente della Associazione; trascorso questo termine, la decisione assunta dalla Commissione di Controllo viene notificata al Consiglio Nazionale.

7. In caso di ricorso, l'apposita Commissione prevista dall'articolo 13 del presente statuto esamina gli atti prodotti dalla Commissione di Controllo ed il ricorso presentato dall'associato o dall'organismo associativo, decidendo sul merito.

8. La decisione viene notificata al Consiglio Nazionale per gli adempimenti conseguenti. La decisione diviene definitiva dopo l'approvazione da parte del Consiglio Nazionale e viene notificata dal Presidente Nazionale dell'Associazione all'interessato ed alla Segreteria Nazionale.

Articolo 34

Provvedimenti disciplinari

1. Nei confronti di Associati che si siano resi responsabili di comportamenti rientranti in una o più fattispecie di quelle elencate all'articolo 20, comma 6, il Consiglio Nazionale commina una delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo scritto;
- decadenza dalla carica ricoperta;
- espulsione dall'Associazione in relazione alla gravità del comportamento accertato.

Articolo 35

Sospensione dalla carica di Segretario Regionale, Segretario Aziendale e di Coordinatore Comprensoriale

1. Il Presidente Nazionale dell'Associazione, su conforme decisione della Segreteria Nazionale, nel caso in cui ricorrano gravi motivi da esplicitare nel provvedimento, procede alla sospensione del Segretario Regionale o della Provincia autonoma, Aziendale, del Coordinatore Provinciale o di chiunque ricopra una carica elettiva disponendo contestualmente la nomina di un Commissario, previo deferimento del dirigente sospeso alla Commissione di Controllo.

2. La sospensione permane fino alla decisione assunta dal Consiglio Nazionale su proposta della Commissione di Controllo.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI RAPPORTI FINANZIARI E LORO CONTROLLI

Articolo 36

Riscossione e ripartizione delle quote associative

1. Le quote associative sono riscosse in sede centralizzata e ripartite nella percentuale del 50% al livello Nazionale e del 50 % livello Regionale.

2. Qualora debbano essere deliberate iniziative che comportino spese superiori al 4% del bilancio annuale dell'Associazione, la Segreteria Nazionale deve preventivamente informare la Conferenza Permanente dei Segretari Regionali e delle Province autonome.

3. La quota di spettanza del livello regionale è utilizzata per attività ed iniziative proprie dei vari livelli decentrati ed in particolare per:

- a) fronteggiare le spese necessarie ad assicurare il funzionamento di tutti gli organi regionali;

b) assicurare il funzionamento delle attività del livello aziendale nonché delle attività richieste ai coordinatori del comprensorio provinciale, interaziendale e dell'area metropolitana, se previsti;
c) sopportare gli oneri derivanti dalle retribuzioni di personale assunto dal Segretario Nazionale e di eventuali consulenti e collaboratori utilizzati per l'attività istituzionale, ivi compresi quelli riferiti ad oneri previdenziali e fiscali.

A tal fine va trasmessa alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo, entro il mese in cui si è provveduto al pagamento, copia delle fatture di liquidazioni di consulenti e collaboratori perchè la Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo provveda ad effettuare le dovute ritenute fiscali.

4. Le quote associative di spettanza dei vari livelli decentrati sono assegnate alla Segreteria Regionale per l'eventuale ripartizione ai livelli aziendali e, se previsti, provinciale, interaziendale e/o di area metropolitana sulla base delle indicazioni del Regolamento Regionale.

Articolo 37

Rimessa alle Segreterie Regionali o delle Province autonome

1. Le Regioni e le Province autonome sono riferimento istituzionale per i flussi di spesa destinati alle strutture periferiche.

2. L'erogazione dei fondi alle Regioni ed alle Province autonome, nella percentuale definita ai sensi del precedente articolo 36, comma 1, è effettuata dalla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo, con accredito automatico diretto alle Tesorerie Regionali e delle Province autonome, entro il 15° (quindicesimo) giorno di ciascun mese, per l'importo complessivo spettante, in rapporto alle quote riscosse a carico degli associati del territorio di riferimento, detratte le spese già effettuate dalla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo per conto della Regione o Provincia autonoma stessa.

3. La gestione dei conti correnti in sede periferica avviene da parte dei tesorerieri regionali previa specifica delega alla firma del Segretario Nazionale e/o del Responsabile del Settore Nazionale Amministrativo e da parte dei responsabili degli altri livelli organizzativi ove esistenti.

4. L'erogazione delle quote di spettanza del livello decentrato è sospesa esclusivamente nel caso in cui la Segreteria Regionale o della Provincia autonoma non provveda alla trasmissione alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo, nei termini indicati al successivo art. 38, comma 2, del bilancio consuntivo riferito all'anno precedente. In tal caso, qualora il bilancio non pervenga alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo entro il 15° (quindicesimo) giorno dalla scadenza dei suddetti termini, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti provvede d'ufficio alla verifica del bilancio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, alla Regione inadempiente saranno addebitate le spese sostenute per la verifica e sarà applicata una decurtazione del 5% delle competenze economiche relative all'anno in corso.

5. Le erogazioni vanno riprese, anche per le somme arretrate, ad avvenuta eliminazione dell'inadempienza.

Articolo 38

Documenti contabili: Bilanci di Previsione

1. Al fine di impostare la politica finanziaria dell'Associazione sono obbligatoriamente da adottare:

- a) i bilanci preventivi regionali;
- b) il bilancio preventivo nazionale.

2. Entro il 30 novembre di ciascun anno, l'organo competente individuato dal Regolamento Regionale, approva il bilancio di previsione riferito all'anno successivo sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo. Il bilancio di previsione regionale comprende il bilancio della Segreteria Regionale o della Provincia autonoma e se

previsti, i bilanci preventivi delle articolazioni aziendali e comprensoriali del territorio di competenza.

3. Il bilancio di previsione regionale va trasmesso alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo, entro il 15 dicembre successivo, per essere inserito nel bilancio generale dell'Associazione.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, il Consiglio Nazionale approva, su proposta della Segreteria Nazionale, il bilancio di previsione dell'Associazione sulla base dello schema all'uopo predisposto. Il bilancio di previsione dell'Associazione comprende le previsioni sia della Segreteria Nazionale che delle Segreterie Regionali. Le previsioni per queste ultime vanno ricavate dai bilanci preventivi regionali ovvero, nel caso di mancato invio in tempo utile, definite sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio consuntivo pervenuto alla Segreteria Nazionale. A tal fine, i singoli settori della Segreteria Nazionale, formulano, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, motivate proposte alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo, cui compete l'elaborazione del progetto di bilancio per l'approvazione da parte della Segreteria Nazionale in tempo utile per il successivo esame ed approvazione definitiva da parte del Consiglio Nazionale.

5. Nel caso in cui si ritengano necessarie maggiori disponibilità rispetto alle entità definite, capitolo per capitolo, in sede di bilancio l'adeguamento dei capitoli interessati va effettuato con prelevamento del fondo di riserva nel limite massimo del 20% dello stanziamento iniziale del capitolo deficitario; ovvero con specifica variazione al bilancio preventivo.

6. Le variazioni del bilancio sono autorizzate per quanto concerne il Bilancio Preventivo Nazionale dal Consiglio Nazionale e per quanto riguarda il Bilancio Preventivo Regionale dall'organo individuato dal Regolamento Regionale.

7. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità della associazione.

8. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Articolo 39

Documenti contabili: Bilanci Consuntivi

1. Sono da adottare obbligatoriamente:

- a) i bilanci consuntivi regionali;
- b) il bilancio consuntivo nazionale.

2. I Bilanci consuntivi redatti sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo, vanno esaminati dai competenti Collegi dei Revisori dei Conti i quali redigono una relazione che rimettono al Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti ed approvati dal rispettivo Consiglio, alle seguenti scadenze temporali:

a) entro il 28 febbraio:

il bilancio consuntivo delle sedi aziendali e/o comprensoriali, se previsto dal Regolamento Regionale, va approvato da parte dell'organo individuato dal Regolamento Regionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Aziendale e/o del Coordinatore Comprensoriale; invio alla Segreteria Regionale entro il 15 marzo;

b) entro il 15 aprile:

il bilancio consuntivo regionale va approvato dall'organo indicato dal Regolamento Regionale per l'invio alla Segreteria Nazionale entro il 30 aprile;

c) entro il 30 giugno:

il bilancio consuntivo dell'Associazione va approvato dal Consiglio Nazionale su presentazione di specifico progetto da parte della Segreteria Nazionale.

3. Ai fini di cui al precedente comma:

- a) i bilanci consuntivi regionali devono comprendere anche le risultanze dei consuntivi degli altri livelli dell'organizzazione periferica secondo le indicazioni del Regolamento Regionale;
- b) il consuntivo dell'Associazione deve comprendere:
- le risultanze dei bilanci consuntivi regionali;
 - le risultanze del consuntivo della Segreteria Nazionale.
4. L'elaborazione del bilancio consuntivo dell'Associazione compete alla Segreteria Nazionale-Settore Amministrativo.

Articolo 40

Verifiche periodiche dei movimenti contabili

1. Al fine di seguire l'andamento dei movimenti contabili, di norma, con periodicità quadrimestrale, il Responsabile Nazionale-Settore Amministrativo predispone una "situazione di verifica" e, se del caso, propone alla Segreteria Nazionale correttivi di recupero rispetto agli scostamenti accertati.
2. Il Responsabile Nazionale-Settore Amministrativo può, altresì, richiedere alle Tesorerie Regionali l'invio, con cadenza quadrimestrale, di rendicontazioni sui movimenti contabili effettuati onde controllare l'andamento della gestione in relazione alle disponibilità complessive dell'Associazione.
3. In analogia con quanto previsto per il Responsabile Nazionale-Settore Amministrativo nel precedente comma, il Regolamento Regionale definisce idonei momenti di verifica e controllo dei movimenti contabili realizzati dai livelli aziendali e comprensoriali dei quali, comunque, va attribuita la diretta responsabilità al Tesoriere Regionale all'interno di quella complessiva concernente la gestione dei fondi assegnati alla Segreteria Regionale.

Articolo 41

Rapporti federativi

1. L'Associazione, previa approvazione a maggioranza assoluta (50% più uno degli aventi diritto al voto) del Consiglio Nazionale può attivare rapporti federativi con Organizzazioni ed Associazioni che presentino programmi e finalità affini a quelle indicate dal presente statuto.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 42

Norme transitorie

1. Il XIX Congresso Nazionale determina in 48 (quarantotto) il numero massimo di Rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome quali componenti con diritto di voto del Consiglio Nazionale. A tal fine il Consiglio Nazionale viene integrato da ulteriori 20 (venti) rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome eletti sulla base di una o più liste sottoscritte dai delegati rappresentativi di almeno il 25% dei voti congressuali. Risultano eletti i componenti della lista che riporta il maggior numero di voti congressuali.

Articolo 43

Norme finali

1. Alla data di entrata in vigore del Regolamento Nazionale di cui all'articolo 3 del presente statuto, gli articoli 30, 31, 32, 33 dello presente statuto sono disapplicati.

Articolo 44

Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per scopi di pubblica utilità.